

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 615

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
VIGILANZA**

Numero 65 Del 09-11-20

ORIGINALE

Oggetto: REVISIONE CONVENZIONE LOCAZIONE IMPIANTI DISTRIBU-
TORI DI ACQUA MICROFILTRATA PER AUMENTO NUMERO
PUNTI DI PRELIEVO SUL TERRITORIO, NEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E COMUNALI.

Folignano (AP), lì 09-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 12/07/2011 avente per oggetto "Attivazione di 3 (tre) distributori automatici di acqua pubblica naturale e frizzante microfiltrata. Atto di indirizzo." con la quale si incaricava il Responsabile del VI° Settore di adottare tutti gli atti conseguenti al provvedimento, sia per il progressivo posizionamento e gestione dei tre distributori dell'acqua, sia per eventuali spostamenti delle fontane pubbliche in altre zone piu' idonee, oltre alla sottoscrizione della convenzione con la ditta fornitrice degli impianti.

Visto che con proprie Determinazioni n. 72 del 26/07/2011, n. 73 del 31/08/2011 e n. 77 del 12/09/2011 venivano approvate e stipulate le relative convenzioni di contratto di comodato con successiva installazione di n. 3 impianti nel Capoluogo e nelle frazioni di Villa Pigna e Piane di Morro.

Visto che le predette convenzioni avevano valenza triennale con scadenza per l'impianto di Villa Pigna al 31/07/2014 e per gli impianti del Capoluogo e Piane di Morro al 30 Settembre 2014;

Vista la Determinazione n. 51 del 03/09/2014 del Responsabile del VI° Settore con la quale si provvedeva al rinnovo del contratto di locazione per tutte e tre le fontane con la ditta Lorenzoni s.r.l. , consistente in un'unico contratto per tutte e tre le postazioni con unico canone onnicomprensivo di tutte le spese di locazione, assistenza e riparazione, fornitura e sostituzione filtri e lampade UV, fornitura CO2, fatturazione trimestrale e durata del contratto di 48 mesi con scadenza 31/08/2018. Il canone richiesto fu stabilito in Euro 1.500, 00 mensili oltre l'Iva.

Vista la Determinazione n. 52 del 10/09/2018 del Responsabile del V° Settore avente per oggetto: "Rinnovo convenzione locazione di n. 3 distributori di acqua microfiltrata dislocati sul territorio comunale " per il periodo quadriennale 01 Settembre 2018 - 31 Agosto 2022.

Preso atto che dopo gli eventi sismici dell'anno 2016 si è ridotta la portata delle falde della sorgente Pescara di Arquata e la fornitura di acqua potabile da parte del CIIP Ascoli Piceno e' stata integrata con l'attingimento di acqua da pozzi artificiali. Tale urgente necessita' ha causato e continua a causare l'erogazione di acqua potabile con residui di ruggine dai rubinetti delle abitazioni in tutte le zone del territorio del Comune di Folignano.

Considerato che tale fenomeno si e' verificato e continua a verificarsi anche negli edifici scolastici richiamando l'attenzione della dirigenza scolastica e di conseguenza dell'Amministrazione Comunale e dei genitori subito postisi in allarme.

Considerato altresì che anche negli edifici comunali si sono riscontrati gli stessi inconvenienti che tutti i dipendenti hanno piu' volte segnalato.

Sentite le esigenze del Responsabile Finanziario Comunale che riporta le continue richieste dei Revisori dei Conti di dotare i tre impianti di acqua microfiltrata di nuovi pannelli di erogazione forniti di nuova elettronica che permettono, tramite il telecontrollo, di avere sempre sotto controllo gli incassi e al momento del prelievo generare un report dell'entita' della somma.

Considerato che con tale tipologia di gestione i costi che rimangono a carico del Comune sono solo quelle derivanti dalla fornitura di energia elettrica e dell'acqua e pertanto e' da ritenersi vantaggioso per il Comune procedere alla stipula di un ulteriore contratto con le modalita' gia' proposte ed accettate della ditta Lorenzoni.

Visto che, a seguito di specifica richiesta di questo Settore, la ditta Lorenzoni s.r.l. ha trasmesso una offerta che tiene conto di tutte le esigenze di questa Amministrazione come sopra descritte che è stata acquisita al protocollo comunale n. 15085 del 22/10/2020 e che propone quanto segue:

1) Installazione presso la Piazza S.Bolivar di un chiosco dell'acqua modello "Giubileo" che oltre ad un video per trasmissione telematica informazioni da parte dell'Amministrazione Comunale ha 4 slot per ricarica di telefonini e/o tablet.

2) Spostamento in luogo da definire della casetta dell'acqua gia' installata in Piazza S.Bolivar.

3) Cambio dei pannelli di erogazione delle tre case dell'acqua esistenti con nuova elettronica che permette tramite il telecontrollo di avere sempre sotto controllo gli incassi, all'interno sulla gettoniera si genera, spingendo un pulsante, si genera un report degli incassi. Lo stesso sistema verrà installato sul nuovo chiosco.

4) Installazione di n. 6 impianti presso gli edifici scolastici modello "REBI", erogatori progettati e realizzati appositamente per le scuole con erogazione multipla con dose programmata e sistema di sanificazione automatica notturna (brevetto n. 278624).

5) Installazione di n. 3 piccoli erogatori presso le n. 3 attuali sedi comunali.

A completamento dei lavori sopra descritti cesserà l'efficacia del contratto di locazione attivato con la Determinazione n. 52 del 10/09/2018 e verrà attivata una nuova convenzione con la formula del tutto compreso (stesse prestazioni del servizio come quelle attualmente in vigore) per la dura contrattuale 1° Dicembre 2020 - 31 Dicembre 2021 con canone annuale è di Euro 39.960,00 (trentanovemilanocentosessanta) frazionabile in 12 rate mensili di Euro 3.330,00 + Iva.

Visto che a seguito di positiva presa visione dell'offerta questo Settore ha richiesto una bozza di convenzione che la ditta Lorenzoni s.r.l., ha inviato ed e' stata acquisita al prot. comunale n. 15085 del 22/10/2020 dove vengono integralmente riportate le proposte economiche e di gestione gia' formulate dalla predetta ditta nell'offerta economica il cui schema e' stato gia' valutato e approvato nelle linee generali dalla Giunta Municipale con la citata Deliberazione n. 107 del 12/07/2011;

Visto che nel Bilancio Comunale anno 2020, e' stata prevista la spesa di locazione degli impianti con le somme destinate nell' apposito Capitolo n. 1000/1 "Canoni noleggio distributori acque...."

Atteso che per l'acquisizione dei servizi di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico, esperto del settore e in grado di darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificati gli obblighi sopra citati sul MEPA e le relative iniziative Consip in materia, si ritiene di procedere come segue:

Rilevata all'interno del Mepa, la presenza dell'operatore economico Lorenzoni s.r.l. con sede legale in Via Cavour, 14, 02046 Magliano Sabina (Ri) P.I. e C.F. 00866750573 che intercetta pienamente il fabbisogno operativo di questa stazione appaltante;

Ritenuto possibile affidare, per l'anno 2020, l'appalto dei lavori sopra specificati, mediante trattativa diretta i sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico Lorenzoni s.r.l. con sede legale in Via Cavour, 14, 02046 Magliano Sabina (Ri) P.I. e C.F. 00866750573 in quanto trattasi di operatore economico che presenta il dovuto livello di specializzazione necessario;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti specializzati necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Riscontrata la Regolarità contributiva della ditta Lorenzoni s.r.l. come da DURC_ONLINE prot. INAIL_24160499 del 14/10/2020 e valido fino al 1/02/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento per il periodo 1 Dicembre 2020 - 31 Dicembre 2020 è il ZF82F21C82 ;
 Dato atto che per l'anno 2021 verterà assunto un nuovo relativo CIG;
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il regolamento comunale di contabilità;
 Visto il regolamento comunale dei contratti;
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la capacità del Cap. 1000/1 del bilancio 2020;
 Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità';

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di ridurre l'impegno n. 207/2019 assunto sul cap. 1000 Art. 1 di una somma di Euro 1830,00;

Di annullare l'impegno pluriennale n. 207/2019 relativamente alle somme da impegnare per gli anni 2021 e 2022;

di procedere all'impegno di spesa per locazione fissato in Euro 3.330,00 mensili oltre l'Iva, con esclusione della rivalutazione Istat, per il periodo 1° Dicembre 2020 - 31 Dicembre 2021;

di impegnare:

- la somma di Euro **3,330,00 oltre l'Iva per il periodo 1° Dicembre 2020 - 31 Dicembre 2020 con CIG. n. ZF82F21C82**
- la somma Euro **39.960,00 oltre l'Iva per il periodo 1° Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021 con successivo CIG. da assumere nell'anno 2021** relative alle spese del canone mensile fissato, con impegno sul **Capitolo 1000/1 "Canone noleggio distributori acque minerali"**

Di procedere alla stipula della convenzione di locazione di seguito interamente riportata:

CONVENZIONE DI LOCAZIONE	Fontana d'Acqua Si
---------------------------------	---------------------------

Tra la :	e il
Lorenzoni s.r.l.	Comune di Folignano
Legale rappresentante	
Lorenzoni Luigino Primo	
C.Fiscale LRN LNP 53H03 E812A	
Con sede legale in Magliano Sabina –	Con sede: Folignano, Via Roma, 17
Via Cavour, 14,	
Sede Amministrativa ed operativa: Via Flaminia	
Km 58,00 01033 Civita Castellana (VT)	
Cod. Fisc. e P.IVA00866750573	Codice Fiscale: 00362290447
REA n. 50986	
Reg. Imprese RI 1997 - 39318	

di seguito denominata “LORENZONI”

di seguito denominata " UTENTE "

premesso che :

L'UTENTE è interessato rinegoziare il contratto di locazione delle tre Fontana d'AcquaSi stipulato con determina n°52 del 10.09.2018 con scadenza 31.08.2022, viste le nuove esigenze dell'amministrazione comunale di effettuare una politica “Plast free” con un ulteriore distributore innovativo che oltre a fornire acqua potabile tratta fornisce ai cittadini informazioni di qualsiasi tipo, inserite da remoto tramite un semplice PC, e l'installazione di 6 (sei) impianti di acqua per le scuole e di tre presso le sedi comu

si conviene e si stipula quanto segue:

Le fontane “**Acqua Si**” già installate verranno così modificate e revisionate:
Cambio dei pannelli di erogazione delle tre case dell'acqua esistenti con nuova elettronica che permette tramite il telecontrollo di avere sempre sotto controllo gli incassi, all'interno sulla gettoniera spingendo un pulsante si genera un report degli incassi, stesso sistema verrà installato sul nuovo chiosco. .

Art. 1 - Oggetto della convenzione

LORENZONI , con la presente convenzione, dà in locazione all'UTENTE, che accetta, gli impianti, le apparecchiature e/o i materiali sotto indicati (di seguito nel loro complesso denominati “Materiali”) :

- 3 case dell'acqua già installate che verranno revisionate e aggiornate con un sistema di telecontrollo che permette oltre al controllo di parametri, come presenza di acqua, stato delle bombole, sanificazione effettuata, anche il controllo degli incassi generando anche un report.

- Un chiosco modello Giubileo (vedi allegato 01 Chiosco)
- 6 erogatore per le scuole modello REBI (vedi allegato 02 REBI)
- 3 erogatori per uffici (vedi allegato 03 VEGA)

Art. 2 - Condizioni di utilizzazione dei Materiali e divieto di comodato o sublocazione a terzi

E' impegno inderogabile dell'UTENTE adoperare i Materiali oggetto della presente convenzione esclusivamente per utilizzare il Prodotto.

All'UTENTE è fatto divieto di sublocare i Materiali, e di darli in comodato, o in uso, a terzi.

Art. 3 - Stato e condizioni d'uso dei Materiali

L'UTENTE riconosce che i Materiali concessi in locazione dalla LORENZONI sono in buone condizioni d'uso, e si impegna a renderli alla LORENZONI nel medesimo stato alla scadenza della presente convenzione.

Nell'uso dei Materiali, l'utente dovrà attenersi alle norme di sicurezza ed alle specifiche istruzioni fornite dalla LORENZONI.

Art. 4 - Proprietà dei Materiali

L'UTENTE si impegna a tutelare nei confronti di terzi i diritti e i beni della LORENZONI, quale proprietaria dei Materiali dati in locazione e dare prontamente notizia – da confermare per iscritto - di eventuali danni che dovessero riguardare detti Materiali.

Sui Materiali dati in locazione, verranno apposte targhe o scritte che attestino la proprietà della LORENZONI, l'UTENTE curerà che tali indicazioni non vengano rimosse o rese illeggibili fino alla restituzione alla LORENZONI dei Materiali stessi.

L'utente avrà diritto ad apporre targhe, scritte e documenti divulgativi sui materiali in locazione negli spazi disponibili.

Art. 5 - Valore dei materiali e loro assicurazione

Ai Materiali elencati all'Art. 1, viene dato un valore di stima pari a Euro 75.500,00.

Per i rischi di responsabilità civile, danni a terzi, provvederà la LORENZONI alla stipula di un contratto assicurativo, il cui costo è compreso nel canone di locazione. **Con esclusione degli atti vandalici**

Art. 6 - Spostamento dei Materiali

Nel caso in cui l'UTENTE, nell'arco di validità della presente convenzione, dovesse ravvisare la necessità – per esigenze proprie – di spostare i Materiali dal sito di prima installazione ad altro sito, dovrà informare la LORENZONI per iscritto. Le spese di spostamento saranno integralmente a carico dell'UTENTE. La struttura di Villa Pigna verrà spostata in un altro sito scelto dal Comune senza nessun costo per l'UTENTE:

Art. 7 - Spese per esercizio e manutenzione dei Materiali

A partire dalla data della firma, sono a carico dell'UTENTE :

- la fornitura di energia elettrica e acqua, necessari al funzionamento e all'esercizio della fontana "d'AcquaSi".

Sono a carico della LORENZONI:

- **le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per mantenere i Materiali locati in stato da servire all'uso convenuto, nonché la fornitura di tutti i materiali di servizio con la formula del (tutto incluso)**

L'UTENTE è tenuto a comunicare alle ASL (SCIA) di competenza l'installazione della fontana e a nominare uno o più persone quali responsabili della fontana per il piano di autocontrollo, i quali oltre al prelievo dei soldi dovranno provvedere al cambio delle bombole e al riordino del C.O.2, e alla piccola manutenzione. Avranno inoltre cura di segnalare tempestivamente alla LORENZONI la necessità e l'urgenza di provvedere alla manutenzione tecnica. Tutti gli interventi di manutenzione e conservazione dei Materiali verranno effettuati dalla LORENZONI o da ditte da essa incaricate entro le 24 ore con i seguenti orari: dal lunedì

al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Art. 8 - Canone di locazione dei Materiali e sua variazione

Per il complesso dei Materiali, oggetto della presente convenzione, viene stabilito per tutta la durata del contratto il canone annuo di € 39.960,00 + iva frazionabile in 12 rate mensili di € 3.330,00

Art. 9 - Condizioni di pagamento

Dietro presentazione di fattura della LORENZONI, l'importo del canone sarà corrisposto dall'UTENTE, al netto di qualsiasi sconto, secondo le modalità qui indicate :

60 giorni D.F. a mezzo bonifico bancario.

domiciliato presso [Banca UNICREDIT di Magliano Sabina](#) iban: IT 04 H 02008 73670 000101788210

Art. 10 - Ritardi nei pagamenti e interessi di mora

Sulle somme non pagate alla scadenza indicata nell'art. 9 decorrerà un interesse pari al "prime rate ABI" maggiorato di 3 punti, a partire dalla scadenza della fattura insoluta e senza alcuna necessità di messa in mora.

Art. 11 - Durata e rinnovo della convenzione

La presente convenzione è reciprocamente vincolante dalla data della firma ed **entrerà in vigore il mese successivo alla firma di tutti e 10 verbali di collaudo di prima istallazione, e dei tre verbali di collaudo di revisione generale; una volta entrato in vigore si annulla automaticamente il contratto di locazione in vigore stipulato con** annulerà il contratto ancora vigore stipulato con determina n° 52/2018, ed avrà durata dal 1° Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2021;

Art. 12 - Alla scadenza del presente contratto, i Materiali che ne sono oggetto dovranno essere restituiti alla LORENZONI in buono stato di conservazione e funzionamento.

Entro il termine massimo di 15 giorni, l'UTENTE dovrà mettere i Materiali a disposizione della LORENZONI, per le operazioni di ritiro.

Al momento della riconsegna, le Parti verificheranno in contraddittorio lo stato dei Materiali in restituzione.

Art. 13 - Successione nel contratto

In caso di cessione di azienda, o di ramo di azienda ad opera di uno dei Contraenti e in caso di fusione di una delle Parti con altro soggetto giuridico e in caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, la presente convenzione proseguirà con i cessionari o successori della Parte che ha proceduto alla cessione alla fusione o in affitto. La Parte cedente è obbligata a portare a conoscenza del cessionario, prima della cessione, l'esistenza del presente contratto.

Art. 14 - Trattamento dei dati secondo la Legge 675/96

E' consentita alla LORENZONI l'elaborazione ad uso interno dei dati dell'UTENTE, raccolti dalla LORENZONI in quanto necessari all'adempimento della presente convenzione e agli obblighi di legge ad essa conseguenti.

E' altre si consentito alla LORENZONI – nell'arco di validità della presente convenzione – indicare in annunci pubblicitari e comunicare a terzi in occasione di azioni promozionali che l'UTENTE rientra fra i suoi Clienti. In tali circostanze, nessuna ulteriore comunicazione riguardante i dati dell'UTENTE potrà essere compiuta dalla LORENZONI senza l'assenso scritto dell'UTENTE.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

Letto, confermato e sottoscritto

UTENTE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli articoli n° 2 (condizioni di utilizzazione dei Materiali e divieto di comodato o sublocazione a terzi), n° 7 (spese di manutenzione straordinaria a carico dell'UTENTE), n° 8 (canone di locazione e sua variazione), n° 10 (ritardi nei pagamenti e interessi di mora : diritto di LORENZONI al ritiro dei Materiali), n° 11 (durata e rinnovo della convenzione), n° 14 (trattamento dei dati secondo la Legge 675/96), n° 15 (Foro competente)

Folignano , li _____

l'

UTENTE

Il presente atto viene trasmesso
in data al
Responsabile del Servizio
Finanziario, con allegati i
documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal
sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure
di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 09-11-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RANALLI UMBERTO